



Provincia di Prato

Regolamento per il funzionamento del Consiglio Provinciale

Testo approvato con D.C.P. n. 21 del 30.08.2017

INDICE

- Art. 1 Oggetto del Regolamento
- Art. 2 Sede delle adunanze
- Art. 3 Bandiera e gonfalone
- Art. 4 Diritti
- Art. 5 Doveri e responsabilità
- Art. 6 Modalità per la pronuncia di decadenza dalla carica di Consigliere
- Art. 7 Vicepresidente e Consiglieri delegati
- Art. 8 Poteri e funzioni
- Art. 9 Costituzione e composizione
- Art. 10 Capigruppo
- Art. 11 Conferenza dei Capigruppo
- Art. 12 Commissioni Consiliari temporanee
- Art. 13 Sedute ordinarie, straordinarie e urgenti
- Art. 14 Sedute “aperte” e congiunte
- Art. 15 Sedute pubbliche
- Art. 16 Sedute segrete
- Art. 17 Competenza della convocazione
- Art. 18 Avviso di convocazione – Caratteristiche
- Art. 19 Avviso di convocazione - Modalità e termini di consegna
- Art. 20 Ordine del Giorno
- Art. 21 Pubblicazione e diffusione dell’Ordine del Giorno
- Art. 22 Deposito degli atti
- Art. 23 Validità delle sedute
- Art. 24 Verifica del numero legale – Appello
- Art. 25 Apertura delle sedute e designazione degli scrutatori
- Art. 26 Svolgimento delle sedute - Ordine di trattazione degli argomenti
- Art. 27 Interventi di esterni nelle sedute
- Art. 28 Segretario delle sedute
- Art. 29 Il verbale delle sedute - Redazione e firma
- Art. 30 Il verbale delle sedute - Deposito, rettifiche, approvazione
- Art. 31 Termine delle sedute
- Art. 32 Iniziativa
- Art. 33 Emendamenti e sotto-emendamenti alle proposte di deliberazione
- Art. 34 Domande d’attualità
- Art. 35 Interrogazioni
- Art. 36 Interpellanze
- Art. 37 Mozioni
- Art. 38 Disposizioni comuni a domande d’attualità, interrogazioni, interpellanze e mozioni
- Art. 39 Ordini del giorno
- Art. 40 Intervento per “fatto personale”
- Art. 41 Mozione d’ordine
- Art. 42 Questione pregiudiziale e questione sospensiva
- Art. 43 Discussione - Norme generali
- Art. 44 Modalità degli interventi
- Art. 45 Durata degli interventi
- Art. 46 Dichiarazioni di voto
- Art. 47 Votazioni
- Art. 48 Ordine delle votazioni
- Art. 49 Casi non disciplinati
- Art. 50 Abrogazione di norme

Titolo I ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO

Capo I Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio Provinciale nel rispetto della legge e dello statuto.

Art. 2 Sede delle adunanze

1. Le adunanze del Consiglio si tengono solitamente nel salone consiliare della Provincia, in apposita aula adeguatamente attrezzata. Una parte della sala è destinata al Presidente, ai componenti del Consiglio e alla Segreteria.

2. Un apposito spazio è riservato al pubblico il quale non può, in nessun caso, accedere ai banchi dei Consiglieri. Altro apposito spazio è destinato agli organi di informazione.

3. Per motivi particolari il Consiglio Provinciale può riunirsi in luogo diverso dalla sede di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 3 Bandiera e gonfalone

1. Il giorno nel quale si tiene l'adunanza all'esterno della sede vengono esposte la bandiera italiana e quella dell'Unione Europea.

2. Nella sede in cui si riunisce il Consiglio deve essere esposto il gonfalone della Provincia.

Capo II I Consiglieri

Art. 4 Diritti

1. L'entrata in carica dei Consiglieri Provinciali, le loro dimissioni e i casi di decadenza e rimozione dalla carica e di sospensione dalle funzioni sono disciplinati dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento.

2. Ogni Consigliere Provinciale esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato e con piena libertà di azione, di espressione, di opinioni e di voto.

3. Ogni Consigliere ha diritto di iniziativa su qualsiasi argomento sottoposto alla deliberazione del Consiglio Provinciale. Tale diritto si esercita mediante presentazione di proposte di deliberazioni e di emendamenti alle deliberazioni iscritte all'ordine del giorno. A tale scopo essi hanno diritto di ricevere supporto e consulenza preventiva da parte degli uffici della Provincia.

4. I Consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni, ordini del giorno e ogni altra istanza prevista dal presente regolamento su argomenti inerenti sia le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo che le altre competenze attribuite alla Provincia dalle leggi e dallo Statuto. Essi inoltre hanno il diritto, tramite le mozioni, di chiedere il pronunciamento o un'iniziativa da parte del Consiglio o del Presidente su altri argomenti.

5. I Consiglieri, per l'espletamento del loro mandato, hanno diritto di ottenere dagli uffici della Provincia tutte le informazioni in loro possesso. L'accesso ai documenti e agli atti degli organi della Provincia si esercita nei confronti del responsabile del procedimento mediante presa visione o estrazione di copia secondo le modalità previste nel regolamento sull'accesso agli atti e si realizza in modo informale ogni volta che sia possibile o con modalità informatiche.

6. I Consiglieri hanno altresì diritto di ottenere dalle aziende speciali, dai consorzi e dagli altri enti che hanno una partecipazione della Provincia, nonché dalle società in cui la Provincia abbia partecipazioni azionarie, tutte le notizie e le informazioni utili all'esercizio del mandato consiliare.

7. Valgono i casi di esclusione e di differimento previsti dal regolamento sull'accesso agli atti.
8. I testi degli atti adottati dal Presidente e l'elenco delle determinazioni sono depositati tempestivamente presso la sede dei gruppi consiliari.

Art. 5 Doveri e responsabilità

1. I Consiglieri sono tenuti a partecipare alle sedute del Consiglio Provinciale. In caso di assenza essi possono giustificarsi inviando comunicazione al Presidente della Provincia.
2. Salvo le eccezioni previste dalla legge, gli amministratori devono astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini fino al quarto grado.

Art. 6 Modalità per la pronuncia di decadenza dalla carica di Consigliere

1. L'assenza ingiustificata per cinque sedute consecutive del Consiglio determina la decadenza dalla carica del consigliere a norma dello statuto.
2. Dopo tre assenze consecutive ingiustificate, il Presidente ne informa il Consiglio e comunica per iscritto al Consigliere interessato che l'assenza ingiustificata per ulteriori due adunanze successive e consecutive comporta la decadenza dalla carica.
3. Se tale assenza si verifica, il Presidente dispone la notifica della proposta di decadenza all'interessata-interessato almeno 10 giorni prima della adunanza consiliare stabilita per la pronuncia la decadenza.
4. La presentazione di giustificazioni entro il termine sopra indicato preclude la pronuncia di decadenza.

Art. 7 Vicepresidente e Consiglieri delegati

1. Il Presidente della Provincia può nominare un Vicepresidente e i Consiglieri delegati, scelti tra i Consiglieri Provinciali stabilendo le eventuali funzioni ad essi delegate e dandone immediata comunicazione al Consiglio Provinciale.
2. Il Vicepresidente esercita le funzioni del Presidente in ogni caso in cui questi sia assente e decade dalla carica quando la sua nomina sia revocata dal Presidente. Il Vicepresidente e i Consiglieri titolari di deleghe decadono contestualmente all'elezione del nuovo Presidente della Provincia. Gli stessi, a meno che non siano muniti di specifica delega espressa, non possono impegnare l'Amministrazione verso l'esterno.
3. Il Vicepresidente e i Consiglieri titolari di deleghe coadiuvano, con spirito collegiale, il Presidente della Provincia nella sua funzione di indirizzo e sovrintendenza, impartendo direttive rispettose dei vincoli posti dalla programmazione operativa, seguendo le fasi di proposizione dei provvedimenti e collaborando nei rapporti con gli uffici e con l'esterno. Hanno facoltà di proporre al Presidente l'adozione di Atti Presidenziali nelle rispettive materie oggetto di delega e sulle proposte formulate relazionano al Presidente della Provincia.
4. Per la piena attuazione del principio di collegialità il Presidente e i Consiglieri titolari di deleghe si incontrano in apposite riunioni, non pubbliche, alle quali partecipa il Segretario Generale (e il Direttore Generale se nominato) della Provincia e a cui possono essere invitati i Dirigenti e/o i Responsabili dei servizi interessati.
5. Le decisioni di cui al precedente capoverso sono assunte con la forma dell'Atto Presidenziale di cui all'articolo 20. Il Presidente è l'unico soggetto cui spetta la decisione finale sull'adozione o meno dell'atto medesimo.

Capo III Il Presidente del Consiglio

Art. 8 Poteri e funzioni

1. Il Presidente della Provincia presiede il Consiglio esercitando tutte le attribuzioni affidate dallo Statuto, dal presente Regolamento, nonché dalle vigenti disposizioni di legge.
2. Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio Provinciale ne tutela la dignità e ne promuove il ruolo sia sul piano istituzionale che nei confronti della comunità provinciale. Nell'esercizio delle sue funzioni deve

ispirarsi a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei diritti dei Consiglieri.

3. In particolare il Presidente:

- a) convoca e presiede il Consiglio Provinciale;
- b) può nominare un Vicepresidente e i Consiglieri delegati stabilendone le funzioni;
- c) Definisce il calendario delle sedute, determina il programma dei lavori consiliari e fissa d'intesa con la Conferenza dei Capigruppo l'ordine del giorno; assicura il buon andamento dell'assemblea e delle sue articolazioni facendo osservare la legge, lo Statuto e il Regolamento del Consiglio; dirige e modera la discussione, pone e precisa i termini delle questioni sulle quali si discute e si vota, esamina la ricevibilità e l'ammissibilità dei testi delle mozioni e delle altre proposte fatte dal Consiglio, concede la parola e la toglie nei casi previsti dal presente Regolamento, stabilisce l'ordine della votazione, chiarisce il significato del voto e ne proclama il risultato, può sospendere o sciogliere la seduta, esercita tutte le altre attribuzioni a lui conferite dallo Statuto e dal presente regolamento.
- d) Convoca e presiede la Conferenza dei Capigruppo.
- e) Autorizza le missioni dei Consiglieri.
- f) Ha la facoltà di annullare per gravi, motivate e sopravvenute esigenze, le convocazioni delle sedute consiliari e della Conferenza dei Capigruppo.

Capo IV Gruppi Consiliari e Commissioni Consiliari

Art. 9 Costituzione e composizione

1. I Consiglieri appartengono ai gruppi corrispondenti alle liste in cui sono stati eletti o a gruppi espressione di forze che hanno concorso alla formazione delle liste stesse. I consiglieri si costituiscono come gruppi nella prima seduta del Consiglio dopo le elezioni successivamente alla convalida degli eletti.

2. Il Consigliere che voglia appartenere ad altro Gruppo deve comunicarlo per scritto al Presidente e al Segretario Generale.

3. La richiesta di passaggio da un Gruppo ad un altro deve sempre essere accettata dal Capogruppo del Gruppo cui si chiede di aderire, il quale ne dà comunicazione al Presidente.

4. Qualora i Consiglieri che dichiarino di non voler più appartenere al proprio Gruppo siano almeno due possono costituire un nuovo gruppo.

5. Il Consigliere che, nel corso del proprio mandato, dichiara di non voler più appartenere al proprio Gruppo senza nel contempo aderire ad altro Gruppo, è iscritto al Gruppo Misto. A esso viene riconosciuto identico status giuridico e/o di regolamento e ciascun Consigliere è indicato con una propria qualificazione politica, necessariamente diversa da quella originaria con la quale è stato eletto.

6. I Consiglieri che confluissero nel gruppo misto sono tenuti a comunicare al Presidente sia la nuova denominazione sia se intendano riconoscersi nella maggioranza o nella minoranza.

7. Di ogni modifica nella composizione dei gruppi, così anche di eventuali cambiamenti di denominazione dei gruppi nel corso del mandato amministrativo, dovrà essere data comunicazione al Presidente.

Art. 10 Capigruppo

1. Ciascun Gruppo Consiliare, durante la prima seduta del Consiglio Provinciale dopo le elezioni, successivamente alla convalida degli eletti, deve comunicare, per scritto, al Presidente il nome del Capogruppo. Eventuali variazioni della persona del Capogruppo andranno comunicate, con procedura analoga, entro la prima seduta utile del Consiglio Provinciale. In mancanza di tali comunicazioni viene considerato Capogruppo il Consigliere più anziano del gruppo.

2. In mancanza di accordo, il ruolo di Capogruppo del Gruppo Misto è svolto a turni di sei mesi dai componenti del Gruppo stesso secondo l'ordine determinato dal numero di mandati elettorali svolti e, a parità di mandati, dall'età. Di quanto stabilito viene data comunicazione scritta al Presidente.

Art. 11 Conferenza dei Capigruppo

1. La Conferenza dei Capigruppo è presieduta dal Presidente o in caso di sua assenza o impedimento da chi ne fa le veci ed è composta dai Capigruppo. I Capigruppo possono farsi rappresentare da altro Consigliere appartenente al Gruppo.

2. Le sedute sono valide se sono presenti i Capigruppo che rappresentano almeno la metà dei componenti del Consiglio.

3. La Conferenza dei Capigruppo:

- a) coadiuva il Presidente nella programmazione dei lavori del Consiglio;
- b) coadiuva il Presidente nella predisposizione dell'ordine del giorno e nell'organizzazione dei lavori delle singole riunioni del Consiglio;
- c) concorre alla definizione di ordini del giorno e mozioni.

4. La Conferenza dei Capigruppo è convocata dal Presidente. Vi possono partecipare il Segretario Generale o altro dipendente delegato dal Segretario.

5. Svolge funzioni di segreteria un dipendente assegnato agli uffici della Segreteria Generale, che redige un sintetico verbale delle conclusioni di ogni riunione.

Art. 12 Commissioni Consiliari temporanee

Con deliberazione approvata a maggioranza assoluta il Consiglio può istituire Commissioni speciali temporanee incaricate di esperire indagini conoscitive e/o di lavoro ed accertamento su specifiche problematiche.

Titolo II DISCIPLINA DELLE SEDUTE

Capo I Convocazione del Consiglio

Art. 13 Sedute ordinarie, straordinarie e urgenti

1. Il Consiglio Provinciale è convocato in seduta ordinaria per l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, in seduta straordinaria negli altri casi.

2. Il Consiglio Provinciale è convocato d'urgenza quando sussistono motivi rilevanti e indilazionabili che rendono necessaria la seduta.

Art. 14 Sedute "aperte" e congiunte

1. Il Consiglio Provinciale è convocato in seduta "aperta" quando sussistono particolari condizioni o rilevanti motivi d'interesse della comunità. In tal caso il Presidente della Provincia d'intesa con la Conferenza dei Capigruppo, può convocare il Consiglio Provinciale nella sua sede abituale o in altro luogo del territorio provinciale. A tali adunanze possono essere invitati, oltre ai Parlamentari e ai rappresentanti della Regione e dei Comuni della Provincia, anche i rappresentanti di enti e associazioni interessati ai temi in discussione. In tali adunanze il Presidente della Provincia, fatta salva la libertà d'espressione dei Consiglieri, può dare la parola agli intervenuti che ne facciano richiesta.

2. Il Consiglio Provinciale, inoltre, può essere convocato, congiuntamente ad altri Consigli, provinciali o comunali, quando sussistono particolari motivi di opportunità.

Art. 15 Sedute pubbliche

1. Le sedute del Consiglio Provinciale sono pubbliche, salvo quanto previsto all'articolo successivo.

2. Il pubblico presenza alle sedute, nell'apposito spazio ad esso riservato, tenendo un comportamento corretto e astenendosi dal manifestare, in modo verbale, assenso e dissenso sia verso le opinioni espresse dai componenti del Consiglio, sia verso le decisioni adottate dal Consiglio Provinciale.

3. Il Presidente della Provincia, cui spetta per legge il potere di mantenere l'ordine nelle sedute, dispone che i commessi di servizio facciano allontanare dall'aula chiunque rechi disturbo all'andamento dei lavori.

4. Se i provvedimenti di allontanamento risultino inefficaci, il Presidente può disporre la prosecuzione della seduta a porte chiuse, fino a quando ciò si rendesse necessario, oppure può sospenderla.

5. Nel caso in cui, alla ripresa dei lavori dopo la sospensione, i lavori del Consiglio vengano ancora disturbati, il Presidente può nuovamente sospendere la seduta oppure dichiararla chiusa; in quest'ultimo caso il Consiglio sarà riconvocato a domicilio.

6. In caso di estrema necessità il Presidente della Provincia dispone l'intervento della forza pubblica.

Art. 16 Sedute segrete

1. Le sedute del Consiglio Provinciale sono segrete quando ciò sia necessario per la tutela delle riservatezza di persone, gruppi, imprese.

2. Durante una seduta pubblica, il Consiglio può deliberare, a maggioranza, di passare a seduta segreta, su proposta anche di un solo Consigliere.

3. Sulla proposta di passare a seduta segreta il Consiglio delibera senza discussione.

4. Durante le sedute segrete possono restare in aula, oltre ai componenti del Consiglio, il Segretario Generale e il Vice Segretario, vincolati al segreto d'ufficio.

Art. 17 Competenza della convocazione

1. La Convocazione del Consiglio Provinciale è disposta dal Presidente della Provincia, salvo i casi previsti nei commi seguenti.

2. Nei casi di assenza o impedimento temporanei del Presidente, la convocazione è disposta dal Vicepresidente della Provincia.

Art. 18 Avviso di convocazione – Caratteristiche

1. La convocazione del Consiglio Provinciale è effettuata mediante avviso scritto ai componenti o con modalità informatiche.

2. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno e dell'ora della seduta e della sede dove la stessa verrà svolta, con l'invito ai Consiglieri a parteciparvi. Nel caso in cui siano previste sospensioni temporanee dei lavori, nell'avviso devono essere indicati gli orari di inizio, interruzione e ripresa dell'adunanza. Quando è previsto che i lavori si svolgano in più giorni, sono indicate le date e l'ora di inizio di ciascuna riunione con la precisazione che si tratta di prosecuzione della stessa seduta.

3. L'avviso di convocazione deve sempre precisare se la seduta ha carattere ordinario, straordinario o d'urgenza.

4. L'avviso di convocazione deve sempre contenere l'elenco degli argomenti da trattare, con l'espressa indicazione di quelli da trattare in seduta segreta, e l'indicazione dell'ufficio presso il quale sono depositati gli atti relativi agli argomenti suddetti e del giorno a partire dal quale tali atti sono depositati.

Art. 19 Avviso di convocazione - Modalità e termini di consegna

1. L'avviso di convocazione è consegnato al domicilio indicato da ciascun Consigliere secondo le modalità dallo stesso individuate o, in mancanza, alla segreteria del Gruppo Consiliare. Di tale recapito dovranno essere rimesse alla segreteria provinciale le dichiarazioni di avvenuta consegna.

2. L'avviso di convocazione per le adunanze ordinarie deve essere consegnato almeno cinque giorni liberi e interi prima di quello stabilito per la riunione. Per le adunanze straordinarie la consegna dell'avviso deve avvenire almeno tre giorni liberi prima di quello stabilito per la riunione. Per le adunanze convocate d'urgenza l'avviso deve essere consegnato almeno 24 ore prima del giorno stabilito per la riunione.

3. Nel caso che, dopo la consegna degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere all'ordine del giorno delle adunanze ordinarie e straordinarie argomenti urgenti o sopravvenuti occorre darne avviso scritto ai Consiglieri almeno 24 ore prima della riunione, comunicando l'oggetto degli argomenti aggiunti.

Capo II Ordine del giorno e deposito degli atti

Art. 20 Ordine del Giorno

1. L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna seduta del Consiglio Provinciale ne costituisce l'ordine del giorno, che viene inserito o allegato all'avviso di convocazione del quale è parte integrante.

2. Gli argomenti sono iscritti nell'ordine del giorno, pur con la necessaria concisione, con definizioni chiare e specifiche, in modo tale che i Consiglieri Provinciali possano sempre individuare con certezza l'oggetto.

3. Spetta al Presidente della Provincia, sentita la Conferenza dei Capigruppo, formulare l'ordine del giorno, rettificarlo o integrarlo.

Art. 21 Pubblicazione e diffusione dell'Ordine del Giorno

1. Gli ordini del giorno delle sedute ordinarie, straordinarie e urgenti del Consiglio Provinciale, sono pubblicati all'albo della Provincia rispettivamente cinque giorni, tre giorni e 24 ore prima della seduta cui si riferiscono. Il termine di 24 ore vale anche per gli argomenti urgenti aggiunti all'ordine del giorno delle sedute ordinarie e straordinarie.

2. La Segreteria Generale, entro gli stessi termini previsti per la consegna ai Consiglieri, provvede a inviare copia dell'ordine del giorno e dell'avviso di convocazione al Collegio dei Revisori dei Conti.

3. Il Presidente assicurerà la più ampia diffusione, verso la collettività, dell'ordine del giorno e dell'avviso di convocazione.

4. In occasione di sedute del Consiglio Provinciale, durante le quali verranno trattati argomenti di particolare interesse per la Comunità Provinciale, il Presidente della Provincia può disporre la pubblicazione di manifesti e/o l'utilizzo di altre forme di comunicazione per rendere noti il giorno e l'ora di convocazione del Consiglio Provinciale e gli argomenti in questione.

Art. 22 Deposito degli atti

1. Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati, presso l'ufficio indicato nell'avviso di convocazione, almeno quattro giorni liberi prima della seduta convocata in via ordinaria; almeno due giorni liberi prima della seduta convocata in via straordinaria e almeno 24 ore prima quando si tratti di seduta convocata d'urgenza o di argomenti aggiunti all'ordine del giorno.

2. Gli atti di cui al comma precedente sono consultabili dai Consiglieri provinciali nelle ore d'ufficio, salvo che il Presidente della Provincia, d'intesa con Segretario Generale e sentita la Conferenza dei Capigruppo, non disponga diversamente.

3. I Consiglieri hanno, altresì, diritto di consultare gli atti d'ufficio richiamati o citati nelle proposte di deliberazione depositate e nei relativi allegati.

4. Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione definitiva del Consiglio se non è stata depositata, entro i termini stabiliti al primo comma, nel testo completo e corredata, a termini di legge, di tutti i pareri e documenti necessari per consentirne l'esame.

5. Gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono trovarsi nella sala dove si svolge il Consiglio Provinciale fin dall'inizio della seduta, per poter essere consultati dai Consiglieri anche nel corso della seduta stessa.

6. Le proposte di deliberazione concernenti il Bilancio di previsione, il Programma delle opere pubbliche e il Conto consuntivo devono essere comunicate ai Capigruppo almeno venti giorni liberi prima della seduta durante la quale dovrà essere iniziato l'esame. Con la comunicazione viene inviata copia degli atti e delle relazioni concernenti gli argomenti suddetti.

7. La trasmissione degli atti ai consiglieri secondo procedura informatiche concordate e prestabilite equivale al deposito degli atti stessi. Vigono, in tal caso, le norme relative ai tempi dei commi precedenti, per quanto applicabili.

Capo III Organizzazione delle sedute

Art. 23 Validità delle sedute

1. Le sedute sono valide quando sono presenti almeno 6 componenti del Consiglio, computando a tal fine anche il Presidente della Provincia.
2. I Consiglieri che non possono intervenire alla seduta devono darne comunicazione al Presidente della Provincia con le modalità previste dal presente regolamento.

Art. 24 Verifica del numero legale – Appello

1. Entro e non oltre 60 minuti dall'ora indicata nell'avviso di convocazione, il Presidente della Provincia fa effettuare l'appello nominale che viene eseguito dal Segretario.
2. Nel caso in cui sia constatata la mancanza del numero legale, il Presidente dichiara deserta la seduta e il Segretario ne dà atto a verbale.
3. Nel corso della seduta la verifica del numero legale può essere chiesta da qualsiasi Consigliere nonché dal Segretario, prima che si proceda alle votazioni. Il Presidente dispone che si attenda per un massimo di dieci minuti, dopo di che, qualora sia constatata la mancanza del numero legale, dichiara deserta la seduta per gli argomenti rimasti da trattare e il Segretario ne dà atto a verbale.
4. I Consiglieri che entrano o che si assentino, temporaneamente o definitivamente, dall'aula dopo l'appello sono tenuti a darne avviso al Segretario.

Art. 25 Apertura delle sedute e designazione degli scrutatori

1. Il Presidente della Provincia, constatata la presenza dei Consiglieri nel numero legale richiesto, dichiara aperta la seduta e procede alla designazione di due scrutatori, di cui uno della minoranza, che lo assistono durante lo spoglio dei voti e con lui accertano il risultato delle votazioni.
2. I Consiglieri incaricati delle funzioni di scrutatori, nel caso si assentino dalla seduta, anche per un breve periodo di tempo, devono comunicarlo al Segretario affinché il Presidente possa procedere alla loro sostituzione, ove necessaria.

Art. 26 Svolgimento delle sedute - Ordine di trattazione degli argomenti

1. Salvo quanto stabilito dai commi seguenti, la seduta inizia con eventuali comunicazioni del Presidente della Provincia.
2. Il Presidente può altresì autorizzare comunicazioni dei Consiglieri.
3. Sulle comunicazioni può aprirsi il dibattito solo se il Presidente lo consente.
4. Il Presidente della Provincia, in qualunque momento della seduta, può fare comunicazioni su fatti di particolare importanza sopravvenuti e dei quali abbia avuto notizia a seduta iniziata.
5. Dopo le comunicazioni si approvano i verbali quindi si trattano rispettivamente, le proposte di deliberazione, e gli altri argomenti così come iscritti all'ordine del giorno della seduta.
6. Il Presidente della Provincia d'intesa con la Conferenza dei Capigruppo, la variazione dell'ordine di trattazione degli argomenti e la proposta, se la maggioranza dei Consiglieri non si opponga, si ritiene accettata.
7. La variazione di cui al comma precedente può essere proposta anche da un solo Consigliere; in tal caso essa è sottoposta al voto del Consiglio che decide a maggioranza, senza discussione.

Art. 27 Interventi di esterni nelle sedute

1. Il Presidente della Provincia, anche su richiesta di uno o più Consiglieri, può invitare alla seduta i funzionari della Provincia perché effettuino relazioni o diano informazioni e quant'altro risulti necessario, in relazione agli argomenti da trattare.
2. Possono essere, altresì, invitati consulenti e professionisti incaricati di progettazione e studi per conto dell'Amministrazione Provinciale, o i rappresentanti della Provincia in aziende, istituzioni, enti, associazioni o società, per fornire illustrazioni e chiarimenti, e sempre in relazione agli argomenti da trattare nella seduta.

3. I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti possono essere invitati alle sedute per illustrare relazioni o documenti, dare comunicazioni e fornire spiegazioni in merito all'attività del Collegio.

4. Il Difensore Civico sottopone, ogni sei mesi al Consiglio Provinciale che la discute, una relazione sull'attività svolta.

5. Il Presidente della Provincia, ai sensi dell'articolo 9 dello Statuto (*vigente n.d.r.*), dispone la partecipazione alle sedute, garantendone il diritto di parola, dei cittadini, o dei loro rappresentanti, che hanno presentato istanze, petizioni o proposte dirette a promuovere interventi per la migliore tutela degli interessi della comunità provinciale, su materie di competenza del Consiglio.

Art. 28 Segretario delle sedute

1. Le funzioni di segretario del Consiglio sono svolte, a termine di legge, dal Segretario Generale che, in caso di assenza o impedimenti, viene sostituito dal Vice Segretario.

2. Nel corso della seduta, in caso di assenza temporanea o impedimento del Segretario Generale o di chi lo sostituisce, funge da segretario il Consigliere più giovane d'età.

3. Il Segretario effettua l'appello nominale dei Consiglieri, su invito del Presidente della Provincia; svolge funzioni consultive, referenti e di assistenza giuridico-amministrativa alle sedute del Consiglio Provinciale; verifica e accerta, con il Presidente e gli scrutatori, gli esiti delle votazioni; cura la verbalizzazione delle sedute.

Art. 29 Il verbale delle sedute - Redazione e firma

1. Il verbale delle sedute è l'atto pubblico che documenta la volontà espressa dal Consiglio Provinciale, attraverso gli atti e le deliberazioni adottate.

2. La sua redazione viene curata dal Segretario Generale che può essere coadiuvato dal Vice Segretario.

3. Il verbale deve assicurare il fedele resoconto di ogni seduta consiliare e riportare i punti principali di ogni discussione, il testo integrale della parte dispositiva delle deliberazioni, il numero dei voti favorevoli, contrari e astenuti su ogni proposta, con l'indicazione dei gruppi di appartenenza. Da esso deve risultare se la seduta si è svolta in forma segreta e se la votazione è avvenuta a scrutinio segreto.

4. Gli intervenuti e le dichiarazioni che vengono fatte dai Consiglieri nel corso della discussione sono riportati riferendo con la massima chiarezza e completezza possibile i concetti espressi da ciascuno di essi.

5. Qualora si provveda alla registrazione e al resoconto stenografico dei dibattiti, il testo degli interventi viene trascritto dal personale allo scopo incaricato, il quale dà allo stesso la forma più idonea per assicurarne, nel rispetto della fedeltà sostanziale, la massima chiarezza e completezza possibile.

6. I Consiglieri possono far espressa richiesta al Presidente di iscrizione integrale a verbale dei loro interventi o dichiarazioni purché il relativo testo scritto sia fatto pervenire al Segretario Generale prima che il Consigliere ne dia lettura in Consiglio.

7. Il verbale viene firmato dal Presidente della Provincia e dal Segretario Generale.

Art. 30 Il verbale delle sedute - Deposito, rettifiche, approvazione

1. Il verbale delle sedute viene depositato, a disposizione dei Consiglieri, nei modi e nei tempi stabiliti dal comma 1 dell'articolo 27 del presente Regolamento.

2. All'inizio della seduta, dopo le comunicazioni, il Presidente chiede al Consiglio se vi siano osservazioni sul verbale depositato. Se nessuno si pronuncia il verbale si intende approvato all'unanimità.

3. Quando un Consigliere lo richiede, il Segretario provvede alla lettura della parte del verbale per la quale lo stesso intende richiedere modifiche.

4. Nel formulare le proposte di rettifica non è ammesso rientrare in alcun modo nella discussione del merito dell'argomento. Il Presidente interpella il Consiglio per conoscere se vi sono opposizioni alla rettifica proposta. Se nessuno chiede di intervenire, la proposta si intende approvata. In caso contrario sarà compito del Segretario Generale accertare la rispondenza tra quanto trascritto e la registrazione effettuata.

5. Delle proposte di rettifica approvate si prende atto nel verbale della seduta in corso e della modifica si fa richiamo, mediante annotazione a margine o in calce, nel verbale della seduta cui si riferisce la rettifica.

6. Il verbale viene sottoposto all'approvazione del Consiglio con le stesse modalità stabilite al comma 2 in una delle sedute successive a quella cui si riferisce.

Art. 31 Termine delle sedute

1. L'ora entro la quale si conclude la seduta è stabilita dal Presidente della Provincia, sentita la Conferenza dei Capigruppo.

2. Il Presidente della Provincia può decidere, nel corso della seduta, di continuare i lavori oltre il termine fissato, per la trattazione di quegli argomenti iscritti all'ordine del giorno che hanno particolare importanza o urgenza.

3. Qualora la trattazione di tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno venga esaurita, il Presidente della Provincia dichiara chiusa la seduta.

4. Nel caso in cui, all'ora stabilita per il termine della seduta, l'ordine del giorno non sia stato esaurito, viene conclusa o aggiornata la trattazione dell'argomento in discussione in quel momento, dopo di che il Presidente dichiara chiusa la seduta e avverte i Consiglieri che il Consiglio sarà riconvocato per completare la trattazione degli argomenti ancora previsti all'ordine del giorno.

Capo IV Svolgimento delle sedute

Art. 32 Iniziativa

1. L'iniziativa delle proposte da sottoporre all'esame del Consiglio Provinciale, spetta:

- a) al Presidente della Provincia;
- b) a ciascun Consigliere Provinciale;

2. Le proposte di deliberazione, al fine di consentirne l'esame da parte del Consiglio Provinciale, devono corrispondere ai requisiti indicati dall'articolo 27 del presente Regolamento.

Art. 33 Emendamenti e sotto-emendamenti alle proposte di deliberazione

1. I Consiglieri hanno diritto di presentare emendamenti alle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno del Consiglio Provinciale.

2. Gli emendamenti consistono in proposte di aggiunta, modificazione, parziale sostituzione o soppressione di dati della proposta di deliberazione. Essi sono presentati, per scritto, al Presidente della Provincia, entro il giorno precedente quello stabilito per la seduta. Gli emendamenti che comportino variazioni di limitata entità possono essere presentati, sempre per scritto al Presidente, anche nel corso della seduta.

3. È consentito a ogni Consigliere di presentare più emendamenti, di modificarli o ritirarli fino a quando la discussione non sia chiusa. Un emendamento ritirato dal proponente può essere fatto proprio da un altro Consigliere.

4. Il Presidente provvede subito a trasmettere gli emendamenti pervenuti prima della seduta, al Segretario Generale che ne cura la relativa istruttoria urgente.

5. Su ogni emendamento occorre acquisire il parere di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dai dirigenti competenti.

6. I Consiglieri hanno, inoltre, facoltà di presentare sotto-emendamenti, che consistono in proposte di modificazione di emendamenti già presentati.

7. Sia per gli emendamenti che per i sotto-emendamenti è prevista la facoltà d'illustrazione da parte del proponente.

8. La votazione finale è effettuata sul testo risultante dagli emendamenti approvati.

9.

Capo V Atti di controllo, di indirizzo e questioni procedurali

Art. 34 Domande d'attualità

1. Ciascun Consigliere può formulare al Presidente della Provincia domande d'attualità su fatti recenti, che interessano l'Amministrazione Provinciale, accaduti nel periodo intercorrente tra la seduta consiliare durante la quale si formula la domanda e quella precedente.

2. Le domande d'attualità devono essere presentate per scritto e consegnate, sino a quattro ore prima dell'apertura della seduta, al Presidente della Provincia.

3. Il Presidente provvede a rendere noto il testo delle domande d'attualità, fornendone copia ai Consiglieri all'inizio della seduta.

4. Il Presidente della Provincia risponde alla domanda del Consigliere, il quale può eventualmente replicare per dichiarare e motivare la propria soddisfazione o insoddisfazione.

5. Qualora il Presidente della Provincia dichiarasse di non poter rispondere nel corso della seduta alla domanda d'attualità quest'ultima può essere trasformata, se il proponente lo richiede, in interrogazione o interpellanza, secondo il giudizio del Presidente, ed essere iscritta all'ordine del giorno e trattata nella successiva seduta del Consiglio.

Art. 35 Interrogazioni

1. Le interrogazioni consistono in domande scritte, rivolte al Presidente della Provincia, per avere informazioni o spiegazioni circa la sussistenza o veridicità di un determinato fatto di competenza della Provincia e/o per conoscere, sempre in relazione al fatto medesimo, i motivi e i criteri in base ai quali siano stati adottati eventuali provvedimenti.

2. Alle interrogazioni, per le quali non si prevede illustrazione, risponde il Presidente della Provincia.

3. L'interrogante può eventualmente replicare alla risposta per dichiarare e motivare la propria soddisfazione o insoddisfazione.

4. Qualora il Consigliere interrogante non richieda espressamente l'iscrizione dell'interrogazione all'ordine del giorno del Consiglio, si intende che per la stessa è richiesta risposta scritta che verrà fornita dal Presidente entro trenta giorni dalla data della sua presentazione.

Art. 36 Interpellanze

1. Le interpellanze consistono in domande scritte, rivolte al Presidente della Provincia, per conoscere i motivi o gli intendimenti della sua condotta in questioni che riguardino aspetti della sua politica.

2. Alle interpellanze, per le quali non si prevede illustrazione, risponde il Presidente della Provincia.

3. Al termine della risposta l'interpellante può replicare e successivamente può aprirsi un dibattito nel Consiglio.

Art. 37 Mozioni

1. Le mozioni consistono in proposte scritte, presentate al Presidente della Provincia, inerenti l'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo attribuite al Consiglio o la promozione di iniziative ed interventi da parte del Consiglio o del Presidente.

2. Le mozioni vengono illustrate dal presentatore e successivamente può aprirsi un dibattito nel Consiglio.

3. I Consiglieri possono presentare emendamenti e sotto-emendamenti al testo delle mozioni, consegnandoli, in forma scritta, al Presidente della Provincia ed eventualmente anche illustrandoli, prima della chiusura della discussione; in tali casi il presentatore della mozione può intervenire per dichiarare se li accetta o li respinge. In quest'ultimo caso, è messo in votazione il testo originario, ma gli altri Consiglieri possono presentare mozioni alternative sullo stesso oggetto. Si applicano tempi e modalità di discussione previsti dall'art. 51 comma 8.

4. Alla chiusura della discussione, le mozioni vengono sottoposte all'approvazione del Consiglio.

Art. 38 Disposizioni comuni a domande d'attualità, interrogazioni, interpellanze e mozioni

1. Le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni devono essere discusse in Consiglio entro e non oltre novanta giorni dalla data della loro prima iscrizione all'ordine del giorno.

2. A condizione che gli argomenti vengano trattati nell'ordine previsto nell'avviso di convocazione, qualora i presentatori di domande d'attualità e interrogazioni, giunto il momento della loro trattazione, siano assenti senza giustificato motivo, esse verranno ritirate dall'ordine del giorno e riceveranno risposta scritta, da parte del Presidente della Provincia, entro trenta giorni. Qualora, invece, esse siano sottoscritte da più Consiglieri e uno di essi sia presente, la risposta viene comunque data.

3. Nel caso in cui le domande d'attualità, le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni siano presentate da più Consiglieri, l'illustrazione e le eventuali repliche, ove previste, spettano a uno solo di essi, di regola al primo firmatario.

4. Il Presidente della Provincia può sempre dichiarare di non rispondere, o di voler differire la risposta, illustrandone i motivi.

Art. 39 Ordini del giorno

1. Gli ordini del giorno consistono nella formulazione scritta di un giudizio o di una valutazione attinenti a provvedimenti iscritti all'ordine del giorno e non richiedenti la procedura di iscrizione all'ordine del giorno dei lavori consiliari. Ciascun componente del Consiglio può presentare durante la discussione ordini del giorno, depositando il testo scritto sul banco del Presidente della Provincia.

2. Eventuali emendamenti all'ordine del giorno possono essere presentati solo se i proponenti l'ordine del giorno non si oppongono. Nel caso siano presentati più ordini del giorno sullo stesso argomento, il Presidente ne fissa l'ordine di votazione secondo la presentazione.

3. Sugli ordini del giorno e sugli emendamenti agli stessi non si svolge dibattito, ma sono ammessi solo interventi per dichiarazioni di voto.

4. Gli ordini del giorno e gli emendamenti possono essere ritirati in ogni momento prima della votazione.

5. È data facoltà a ciascun componente il Consiglio Provinciale di chiedere al Presidente della Provincia una breve sospensione della trattazione dell'argomento al solo scopo di consentire ai proponenti la eventuale integrazione o riduzione degli ordini del giorno e degli emendamenti presentati.

6. Sulla richiesta di sospensione e sulla durata di quest'ultima decide il Presidente. Se la richiesta viene accolta, alla ripresa della trattazione dell'argomento è concesso di presentare per iscritto al Presidente il testo o i testi eventualmente concordati degli ordini del giorno e degli emendamenti, in sostituzione di quelli originariamente presentati. Di detti testi viene data lettura al Consiglio da parte del Presidente o del proponente.

Art. 40 Intervento per "fatto personale"

1. Costituisce "fatto personale" il sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri oppure opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse.

2. Costituisce altresì "fatto personale" l'essere censurato nella propria condotta privata o comunque in questioni non attinenti al mandato svolto.

3. Il Consigliere che chiede la parola per "fatto personale" deve precisare in che cosa tale fatto si concretizzi.

4. Il Presidente della Provincia decide, motivandone le ragioni, se il fatto sussista o meno.

5. Qualora il richiedente insista, dopo la pronuncia negativa del Presidente, decide il Consiglio, senza discussione, con votazione palese.

Art. 41 Mozione d'ordine

1. La mozione d'ordine consiste nel richiamo alla legge, allo statuto o al regolamento circa il modo o l'ordine con i quali è stata posta la questione in discussione o si intende procedere alla votazione.

2. Le mozioni d'ordine sono proponibili in qualsiasi momento della seduta del Consiglio, anche verbalmente; esse hanno la precedenza sulla questione di merito e ne sospendono la discussione, che potrà essere ripresa solo dopo la loro definizione.

3. Sulla mozione d'ordine non è consentito aprire il dibattito.

4. Il Presidente, dopo l'intervento del proponente, concede la parola a due Consiglieri, uno a favore ed uno contro la mozione d'ordine, dopo di che la sottopone al Consiglio che decide a maggioranza, con votazione palese.

Art. 42 Questione pregiudiziale e questione sospensiva

1. La questione pregiudiziale, cioè che un dato argomento non debba discutersi, o la questione sospensiva, cioè che la discussione o deliberazione debba rinviarsi, possono essere proposte, motivandole, da un Consigliere. La questione pregiudiziale può essere proposta solo prima che inizi la trattazione dell'argomento.

2. Il Presidente della Provincia provvede alla definizione delle questioni pregiudiziali e sospensive proposte, concedendo la parola a due Consiglieri, uno a favore ed uno contro e, successivamente, sottoponendo le questioni al Consiglio che decide a maggioranza, con votazione palese.

Capo VI La discussione

Art. 43 Discussione - Norme generali

1. Le proposte di deliberazione sono illustrate dal soggetto designato in relazione all'iniziativa della proposta.
2. Al termine dell'illustrazione di un argomento da parte del relatore il Presidente della Provincia concede la parola a chi ha chiesto di intervenire, facendo in modo, per quanto sia possibile, che si alternino Consiglieri di maggioranza e opposizione.
3. Coloro che intendono parlare devono farne richiesta al Presidente prenotandosi, possibilmente, all'inizio del dibattito.
4. Per gli interventi di esterni, previsti dal precedente articolo 32, il Presidente decide quale sia il momento più opportuno per la loro effettuazione.
5. Ciascun oratore può intervenire una sola volta durante la discussione dello stesso argomento, salvo che il Presidente, per particolari motivi, non disponga diversamente.
6. Il Presidente della Provincia può sempre intervenire, anche interrompendo la serie di coloro che hanno chiesto la parola per muovere osservazioni o fornire chiarimenti.
7. Esauriti gli interventi, al relatore è concessa facoltà di replica, al termine della quale il Presidente dichiara chiusa la discussione.

Art. 44 Modalità degli interventi

1. I Consiglieri parlano dal loro posto stando in piedi, rivolgendosi al Presidente e al Consiglio.
2. Nei loro interventi, che devono attenersi all'argomento in discussione, i Consiglieri hanno ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure purché essi non facciano riferimento alla vita privata o alle qualità personali di alcuno, ma riguardino atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico-amministrativi. In caso contrario il Presidente della Provincia richiama l'oratore inibendogli la parola ove lo stesso persista.
3. Durante la discussione i Consiglieri devono evitare di dialogare tra loro. In tale eventualità il Presidente della Provincia interviene per riportare ordine nel dibattito mantenendo la parola a chi è iscritto a parlare.
4. A nessuno è consentito interrompere colui che sta parlando, fatta eccezione per il Presidente ai fini di eventuali richiami al Regolamento, in particolar modo per il rispetto dei tempi degli interventi in esso stabiliti.

Art. 45 Durata degli interventi

1. Gli interventi per motivi procedurali non possono superare i tre minuti. Sono considerati interventi per motivi procedurali, quelli relativi alla mozione d'ordine, al "fatto personale", alla questione pregiudiziale, alla questione sospensiva, alla rettifica dei verbali, alla proposta di variazione dell'ordine del giorno e alla proposta di passare a seduta segreta.
2. Ogni comunicazione effettuata all'inizio della seduta è contenuta nel tempo massimo di dieci minuti. Analogo tempo è concesso a chi desidera intervenire quando il Presidente abbia autorizzato un dibattito sulle comunicazioni.
3. In merito alle proposte di deliberazione venti minuti sono concessi al Consigliere che dichiara di parlare a nome del proprio gruppo e dieci minuti sono concessi a ciascun Consigliere.
4. I relatori, salvo quanto diversamente disposto nei successivi commi, hanno a disposizione venti minuti per illustrare gli argomenti e quindici minuti per le eventuali repliche.
5. Per le domande d'attualità il Presidente della Provincia ha a disposizione cinque minuti per rispondere; analogo tempo è concesso, per la replica, al Consigliere che ha formulato la domanda.

6. Per le interrogazioni il Presidente della Provincia ha a disposizione dieci minuti per rispondere; analogo tempo è concesso, per la replica, al Consigliere interrogante.

7. Per le interpellanze il Presidente della Provincia ha a disposizione dieci minuti per rispondere; analogo tempo è concesso sia per la replica dell'interpellante, sia per gli interventi degli altri Consiglieri.

8. La mozione viene illustrata dal presentatore nel tempo massimo di quindici minuti; analogo tempo è concesso a ogni Consigliere per svolgere il proprio intervento. Il presentatore, altresì, ha a disposizione cinque minuti per dichiarare se accetta o respinge eventuali emendamenti e sotto-emendamenti.

9. Per le dichiarazioni di voto di cui al successivo articolo 53, può intervenire un solo Consigliere per ogni gruppo, per non più di cinque minuti; gli altri Consiglieri possono intervenire, per un tempo analogo, solo in caso di difformità di voto rispetto al proprio Gruppo. In caso di dichiarazioni di voto riguardanti provvedimenti per cui si è scelto di votare per singoli commi, articoli, capitoli o parti aggregate di essi, il tempo a disposizione è elevato a dieci minuti, per un'unica dichiarazione di voto, per il Consigliere che parli a nome del Gruppo; un tempo analogo è concesso al Consigliere che manifesti l'intenzione di votare difformemente al proprio gruppo.

10. Per l'illustrazione di emendamenti e sotto-emendamenti il proponente ha a disposizione cinque minuti.

11. Durante le sedute "aperte" previste al precedente articolo 19 e quelle nel corso delle quali debbano trattarsi atti di programmazione o aventi comunque particolare rilevanza per l'Ente, i tempi degli interventi sono stabiliti preventivamente dal Presidente che li concorda con la Conferenza dei Capigruppo.

12. Per gli interventi degli esterni, di cui al precedente articolo 32, il Presidente dispone che la loro durata non si discosti sostanzialmente da quella prevista per i Consiglieri.

13. Il Presidente, d'intesa con la Conferenza dei Capigruppo, può stabilire deroghe ai tempi previsti nei commi precedenti.

Capo VII Le votazioni

Art. 46 Dichiarazioni di voto

1. Dichiarata chiusa la discussione, il Presidente della Provincia, prima di passare alla votazione, concede la parola per eventuali dichiarazioni di voto.

2. Per le dichiarazioni di voto può intervenire un solo Consigliere per ogni Gruppo e i Consiglieri che manifestino l'intenzione di voler votare in maniera difforme dal proprio Gruppo.

Art. 47 Votazioni

1. Le votazioni sono effettuate, normalmente, in forma palese. La votazione in forma segreta è effettuata quando sia espressamente prevista dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento.

2. Le votazioni in forma palese avvengono per alzata di mano, per appello nominale o mediante sistema elettronico; il Presidente indica, prima della votazione, con quale modalità essa viene effettuata.

3. In caso di voto per alzata di mano, il Presidente invita a votare prima coloro che sono favorevoli, dopo i contrari e, infine, gli astenuti.

4. Alle votazioni per appello nominale si ricorre nei casi previsti dalla legge o su proposta di un Consigliere.

5. Le votazioni in forma segreta avvengono a mezzo di schede o mediante sistema elettronico; il Presidente indica, prima della votazione, con quale modalità essa viene effettuata.

6. Ogni Consigliere può chiedere la controprova della votazione, purché ciò avvenga immediatamente dopo la sua effettuazione.

7. Il Presidente dispone l'annullamento della votazione e la sua immediata ripetizione in caso di irregolarità e quando il numero dei voti espressi risulti diverso da quello dei votanti.

8. Iniziata la votazione e fino al termine della stessa, con la proclamazione del relativo esito, nessun Consigliere può accedere all'aula o abbandonarla.

9. Nessuno può più intervenire dal momento in cui inizia una votazione e fino alla proclamazione del risultato.

Art. 48 Ordine delle votazioni

1. La votazione avviene, di norma, sull'intera proposta.

2. Si procede alla votazione per singoli articoli, commi, capitoli, o per parti aggregate di essi, su richiesta anche di un solo Consigliere.

3. Esaurita la votazione per parti separate si procede alla votazione sul complesso della proposta.

4. L'ordine delle votazioni è il seguente:

- a) le questioni sospensive;
- b) i sotto-emendamenti;
- c) gli emendamenti, con precedenza per quelli soppressivi, poi per quelli modificativi;
- d) infine per quelli aggiuntivi;
- e) le votazioni per parti;
- f) le proposte principali.

Titolo III DISPOSIZIONI FINALI

Art. 49 Casi non disciplinati

1. Qualora, nel corso di una seduta del Consiglio Provinciale, si verificassero situazioni non previste dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento, la decisione in merito è rimessa al Presidente della Provincia che la adotta sentito il parere del Segretario Generale.

Art. 50 Abrogazione di norme

1. Il presente regolamento sostituisce e abroga tutte le precedenti regolamentazioni disciplinanti il funzionamento del Consiglio Provinciale